



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 275/19 P. SEN
N. 1349/18 R.G.
N. _____ Cron
N. _____ Mag.

Il Tribunale di Enna, in composizione monocratica nella persona del Giudice Eugenio Alberto Stancanelli

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1349/18 R.G.

TRA

[REDACTED] nata a Messina il [REDACTED] ivi residente in Via P. Castelli, 246, c.f. [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo La Cava con studio in Via Cesare Battisti 108, Messina, ivi elettivamente domiciliata, come da procura in atti;

RICORRENTE

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del ministro pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio scolastico Provinciale e Ambito Territoriale di Messina, Ufficio scolastico Provinciale e Ambito Territoriale di Caltanissetta/Enna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis cpc, dal funzionario delegato, Maria Carolina Sabella, giusta delega dell'Avvocatura Discretuale dello Stato, in atti;

RESISTENTE

All'udienza del 15.5.2019, ordinata la discussione orale della causa, all'esito della camera di consiglio, veniva pronunciata sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come da relativo verbale.

[Handwritten signature]

Tale pronuncia è stata poi seguita da molteplici altre in tutto il territorio italiano, anche assai di recente.

Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari.

Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Da quanto sopra deriva l'integrale accoglimento delle pretese di parte ricorrente e la condanna alle spese di lite, comprese della doppia fase cautelare nei confronti delle Amministrazioni resistenti.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara il diritto di ██████████ al riconoscimento, ai fini della mobilità 2018/2019, del servizio prestato presso gli istituti paritari meglio elencati nel corpo del predetto atto introduttivo del giudizio e che, per l'effetto, sia rivalutata la domanda di mobilità per il predetto anno con l'attribuzione degli ulteriori 60 punti aggiuntivi per il predetto servizio svolto in pre-ruolo dall'a.s. 2004/2005 fino all'a.s. 2013/2014, con conseguente condanna delle amministrazioni convenute a disporre il trasferimento della medesima presso uno degli ambiti richiesti in domanda secondo l'ordine di preferenza ed a porre in essere tutti gli atti necessari per l'attribuzione del predetto punteggio per i 9 anni svolti alle dipendenze di scuole paritarie;
2. Condanna le Amministrazioni resistenti al rimborso delle spese di lite sostenute da ██████████
██████████ comprensive della fase cautelare, che si liquidano ██████████

[Handwritten signature]

[REDACTED]

Enna 15.5.2019

Depositato nella Cancelleria
del Tribunale di Enna

oggi 15 5 19
IL FUNZIONARIO
Data [Signature]

IL GIUDICE
Dot. Massimo Alberto Scarselli
[Signature]